



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 99 del 14/02/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER COLLABORAZIONE RECIPROCA PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA PEDIATRICA. SCADENZA 31.12.2026.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER COLLABORAZIONE RECIPROCA PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA PEDIATRICA. SCADENZA 31.12.2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 116 in data 11/02/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamata la deliberazione n. 558 del 14.10.2022 con la quale si autorizzava la stipula della convenzione con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di chirurgia pediatrica sino al 31.12.2024;

premesso che il Direttore della S.C. Chirurgia Pediatrica, con e-mail dell'1.7.2024 e dell'11.11.2024, chiedeva di rinnovare il rapporto convenzionale con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di chirurgia pediatrica;

visti i pareri favorevoli espressi dal Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento di Area Materno- Infantile, in data 22.11.2024, dalla Direzione Medica Varese in data 20.1.2025 e dalla Direzione Sanitaria in data 21.1.2025;

vista la PEC del 23.1.2025, prot. n. 5870, con la quale l'ASST dei Sette Laghi trasmetteva all'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria il testo della convenzione per una condivisione preliminare;

preso atto che, con e-mail del 30.1.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 8422, l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, trasmetteva il testo di convenzione con delle proposte di integrazioni;

richiamato l'art. 15, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



dato atto che le due Aziende, hanno riconosciuto il comune interesse alla definizione di un rapporto di reciproca collaborazione nell'ambito della chirurgia pediatrica, finalizzato allo scambio delle rispettive esperienze professionali e ad un coerente sviluppo delle stesse, e ciò in coerenza con i comuni obiettivi di assicurare un progressivo miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini e di qualificare le rispettive attività nel senso di una sempre più adeguata risposta alle esigenze della specifica utenza di riferimento;

specificato che la convenzione in oggetto non comporterà alcun onere per entrambe le Aziende, in quanto le prestazioni verranno erogate a titolo gratuito ed in orario di servizio senza compensi aggiuntivi;

precisato che l'ASST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

esaminata la convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula della convenzione con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di chirurgia pediatrica, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e con scadenza il 31.12.2026;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA



Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di chirurgia pediatrica, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e con scadenza il 31.12.2026;
2. di dare atto che l'ASST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
3. di precisare che la convenzione in oggetto non comporterà alcun onere per entrambe le Aziende, in quanto le prestazioni verranno erogate a titolo gratuito ed in orario di servizio senza compensi aggiuntivi;
4. di individuare il Dott. Valerio Gentilino, Direttore S.C. Chirurgia Pediatrica, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;
5. di incaricare il Dott. Valerio Gentilino di relazionare ogni sei mesi alla Direzione Medica Varese le attività poste in essere nell'ambito della collaborazione reciproca con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria e di comunicare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane il report di rilevazione presenze degli accessi programmati presso l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria;
6. di attribuire al Dott. Damiano Ghilotti, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, la delega alla sottoscrizione della convenzione con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di chirurgia pediatrica;
7. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Chirurgia Pediatrica e Gestione Sviluppo Risorse Umane;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE RECIPROCA PER
ATTIVITA' DI CHIRURGIA PEDIATRICA**

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

E

Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, C.F.01640560064, con sede legale in Alessandria Via Venezia n. 16, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, dal Direttore S.C. Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione – IRFI e Direttore Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione – DAIRI, autorizzato dal Direttore Generale Dott. Valter Alpe;

Insieme le Parti

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" (di seguito definita AOU AL) è un Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, integrato con l'Università del Piemonte Orientale, ai sensi del D.L.vo n. 517/1999;
- l'AOU AL è una struttura sanitaria a rilevanza nazionale, con competenze di alta specializzazione nei campi delle emergenze, comprese quelle pediatriche; è altresì fortemente attiva nella promozione, gestione e

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366

- valorizzazione dell'attività di studio e ricerca scientifica;
- l'AOU si caratterizza per un'organizzazione finalizzata al miglioramento dello stato di salute del cittadino e al consolidamento della missione di ricerca accanto a quella di assistenza e di didattica, che trova la propria espressione nel Dipartimento interaziendale (AOU di Alessandria/ASL AL) Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), a cui afferisce l'Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione (IRFI);
 - il modello organizzativo del DAIRI, che si fonda sui principi di modularità nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulla valorizzazione della funzione clinica e gestionale-organizzativa e sulla promozione della qualità dell'assistenza, supporta il percorso attivato dall'AOU di Alessandria verso il riconoscimento ad IRCCS (D.G.R. Piemonte 22 marzo 2019 n. 42-8606 e D.G.R. Piemonte 19 maggio 2021 n. 10-3222 e D.G.R. Piemonte n. 25-6787 del 27 aprile 2023). Con decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 dicembre 2023 n. 62, è stata costituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'Azienda ospedaliero-universitaria “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, cui afferiscono il presidio civile “SS. Antonio e Biagio”, il presidio infantile “C. Arrigo” e il presidio riabilitativo “Teresio Borsalino”;
 - l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha natura di Polo Universitario riconosciuta con D.G.R. n. VI/46798 del 3.12.1999;
 - le Parti hanno riconosciuto il comune interesse alla definizione di un rapporto di reciproca collaborazione nell'ambito della chirurgia pediatrica, finalizzato allo scambio delle rispettive esperienze professionali e ad un coerente sviluppo delle stesse, e ciò in coerenza con i comuni obiettivi di assicurare un progressivo miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini e di qualificare le rispettive attività nel senso di una sempre più

- adeguata risposta alle esigenze della specifica utenza di riferimento;
- la suddetta collaborazione, nell’ambito della chirurgia pediatrica, può ricomprendere, in via esemplificativa, prestazioni specialistiche appartenenti in modo particolare al patrimonio professionale specifico di una delle due Parti, tenuto conto anche della rarità della patologie e dei piccoli pazienti oggetto del presente accordo;
 - le Parti concordano inoltre nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti condivisi in settori di comune interesse, con particolare riferimento alla ricerca in ambito della chirurgia pediatrica;
 - la vigente normativa sanitaria promuove e incentiva forme di collaborazione tra Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione;
 - l’art. 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 Oggetto

Le Parti si impegnano ad effettuare prestazioni di chirurgia pediatrica, per le reciproche necessità.

Le prestazioni richieste saranno garantite da Dirigenti Medici in servizio presso le Strutture di Chirurgia Pediatrica dell'ASST e dell'AOU AL, in orario di servizio. L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST e dell'AOU AL.

Le Parti inoltre, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di investire congiuntamente nelle attività di: ricerca scientifica, supporto scientifico, metodologico e formativo su temi di reciproco interesse, con particolare riferimento all'ambito della ricerca in chirurgia pediatrica e di avviare sugli stessi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna.

Le Parti si impegnano a favorire la condivisione e lo scambio reciproco di conoscenze ed esperienze, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:

- condivisione di dati ed esperienze;
- individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, anche finanziati da soggetti esterni;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul

territorio.

In relazione alle singole iniziative come sopra indicate, e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno protocolli attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, trattamento dei dati personali, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

ART. 3 Attività

Le prestazioni professionali di chirurgia pediatrica saranno erogate presso l'ASST dei Sette Laghi - Ospedale F. Del Ponte di Varese e presso l'AOU AL, che assumono l'obbligo di mettere a disposizione dei professionisti i locali, il personale di assistenza, i materiali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività. Le Parti stabiliscono che le prestazioni di cui in parola saranno effettuate a titolo gratuito.

Le prestazioni specialistiche verranno espletate mediante accessi programmati da concordarsi fra le Parti. La rilevazione delle rispettive presenze avverrà tramite indicazione degli orari di entrata ed uscita, controfirmati dal Responsabile di Unità Operativa dell'altra Parte.

I professionisti dell'AOU AL impegnati nell'attività clinica di cui alla presente convenzione, sono tenuti a dare informativa sia degli accessi programmati, che del report di rilevazione presenze come sopra indicato, sia alla Direzione Medica dei Presidi, che alla S.C. Area Politiche Risorse Umane, ciascuna per quanto di afferenza.

Le suddette prestazioni, in regime ordinario o in eventuali casi urgenti, possono

includere in via esemplificativa, per i medici dell'AOU AL, presso l'ASST, anche interventi chirurgici per malformazioni colon rettali e per i medici dell'ASST presso l'AOU AL, anche interventi in toracosopia per malformazioni polmonari congenite.

ART. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti garantiscono l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e si impegnano a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti.

ART. 5 Referenti

Per i rapporti con l'AOU AL, l'ASST individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dott. Valerio Gentilino, Direttore S.C. Chirurgia Pediatrica.

Per i rapporti con l'ASST l'AOU AL individua: quali referenti per l'esecuzione del presente accordo:

- relativamente all'attività di ricerca: il Dott. Antonio Maconi, Direttore DAIRI;
- relativamente all'attività clinica (compresa l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3 del presente accordo): il Dott. Alessio Pini Prato - Direttore S.C. Chirurgia Pediatrica.

ART. 6 Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.

ART. 7 Coperture assicurative

Le Parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per danni arrecati a terzi

(polizza RCT) dai professionisti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 8 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria".

ART. 9 Proprietà e utilizzo dei risultati

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale su brevetti e competenze, restano regolati dalla normativa di legge vigente.

La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione, e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, ivi compresi gli elaborati che li contengono, spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, ed in ogni caso sarà oggetto di specifica pattuizione nell'ambito di ogni accordo attuativo.

E' garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione ed ogni altra forma di tutela della privativa, nei quali dovrà essere espressamente citata l'appartenenza dell'autore/inventore all'AOU AL o all'ASST.

I risultati scaturenti dalle attività effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, alle Parti è riconosciuto il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni, per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

ART. 10 Regime di segretezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, scambiate in esecuzione alla presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione, e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

- le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito, o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte, o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili, in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

ART. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 12 Trattamenti dei dati personali

Nell'esecuzione della presente Convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agirà come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

In ogni caso, per le operazioni di trattamento le Parti si impegnano a garantire che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, nonché con l'adozione di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in accordo all'art. 32 GDPR.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra-UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt.

45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.

ART. 13 Durata e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione, sino al 31.12.2026. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da notificarsi in forma scritta mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 14 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

ART. 15 Registrazione e bollo

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82 del 7/03/2005 e s.m.i. ed è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, con spese a carico del richiedente

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'ASST dei Sette Laghi. Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

Letto, confermato, sottoscritto.

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE F.F.

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

per Azienda Ospedaliero- Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria:

IL DIRETTORE S.C. Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione - IRFI

(Dott. Antonio Maconi)

La presente convenzione consta di n. 12 pagine e di n. 15 articoli.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 99 del 14/02/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER COLLABORAZIONE RECIPROCA PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA PEDIATRICA. SCADENZA 31.12.2026.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/02/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio